

R.G. 14904 /2017



**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Sezione Specializzata per l'Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei  
Cittadine dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OMISSIS

**OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, al cui verbale si rinvia, in particolare i seguenti fatti:

- di essere nato a Manikgonj in Bangladesh il 3 maggio 1987, sposato e padre di un bambino nato nel 2011 ;
- di essere di religione mussulmana;
- di aver vissuto nel villaggio di Chandair dove aveva frequentato la scuola per 7 anni;
- di essersi quindi trasferito dopo il matrimonio presso la suocera nel villaggio di CHAR BAROL ;
- di svolgere la professione di venditore ambulante di vestiti e ornamenti usati ;
- di essere stato costretto a motivo della patologia della madre, della distruzione della causa di bambù a causa del ciclone (in relazione alla quale non erano in grado di provvedere alla ricostruzione) nonché delle esigenze del mantenimento della sua famiglia, a contrarre un debito di 180.000 taka che, a motivo degli interessi, era arrivato in due anni alla somma di 530.000 taka;
- di non essere stato in grado di pagare il debito e per questo i creditori, appartenenti al ceto benestante del partito al governo, avevano mandato dei malviventi dapprima a casa sua minacciandolo e da ultimo arrivando a malmenarlo mentre tornava dal mercato, picchiandolo con il bastone sulla testa;
- di essere stato salvato dall'intervento dei passanti e di aver ottenuto la dilazione di un mese per pagare il debito;
- di aver chiesto aiuto al suocero ed al cognato aiuto e consiglio e che questi ultimi gli avevano suggerito di andare in Libia a lavorare prestandogli il denaro per il viaggio pari a 160.000 taka ;
- di essere andato in Libia a lavorare in un posto in cui poteva guadagnare circa 40\50 mila taka al giorno e quindi ripagare il debito con un anno di lavoro ;

- di aver appreso dai famigliari che quando i creditori erano andati a cercarlo a casa e la moglie aveva loro detto che era andato in Libia a lavorare per ripagare il debito erano stati soddisfatti e non si erano presentati per un po' ;
- di essere stato rapinato più volte in Libia sino a quando, essendo la situazione molto pericolosa ed essendo stato rapinato da persone qualificate inizialmente come poliziotti, si era imbarcato per l'Italia dove era giunto il 20 agosto 2016.

La Commissione Territoriale negava il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria e non disponeva la trasmissione degli atti al Questore per l'emissione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ritenendo poco plausibile che suocero e cognato gli avessero prestato i soldi per il viaggio e che, comunque, lui non avesse pensato di utilizzare il prestito per ripianare parte del debito e reputando comunque in generale le circostanze narrate non utili ai fini del riconoscimento richiesto e rilevando di essere in presenza di un migrante economico.

Avverso tale provvedimento, notificato in data 12.09.2017, il 12 ottobre 2017 il ricorrente proponeva ricorso, contestando le motivazioni poste dalla Commissione a fondamento del provvedimento di diniego, evidenziando, di contro, l'attendibilità, la coerenza e specificità del suo racconto e sottolineando che la relazione medica - che produceva in allegato al ricorso - dimostrava la veridicità delle lesioni subite dai malviventi mandati dai creditori e di cui aveva narrato in Commissione, circostanza che avrebbe consentito quantomeno il riconoscimento della protezione umanitaria e richiamando al riguardo specifici precedenti giurisprudenziali in merito ai rischi che subivano i debitori nel Bangladesh.

Il Ministero resistente si costituiva, per il tramite della Commissione Territoriale, allegando documentazione e senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il P.M., all'esito della notificazione via pec del ricorso, non faceva pervenire alcuna osservazione.

All'esito dell'audizione del richiedente all'udienza del 16.01.2018 il Collegio riservava la decisione.

\*

In via preliminare occorre evidenziare che, con riguardo alla specifica materia, anche se l'onere probatorio incombente sul richiedente deve ritenersi, in via generale, attenuato - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova.

Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Orbene nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, non ha indicato alcun elemento probatorio propriamente inteso non potendosi intendere tale la relazione medica allegata, circostanza che impone di verificare se sussistano i presupposti per ritenere veritiere tali allegazioni ex art. 3 D. Lgs cit.

L'esame congiunto delle dichiarazioni rese in Commissione, delle allegazioni di cui al ricorso e di quanto precisato nel corso dell'audizione avanti al Collegio, consente di ritenere verosimile il racconto del richiedente, circostanziato ed aderente alle informazioni che il Collegio ha reperito sia sugli organi di stampa, sia da report di organizzazioni internazionali, sia da saggi sulla situazione sociale del luogo, nonché di superare i dubbi prospettati nel diniego della Commissione.

In particolare il ricorrente, il quale ha dichiarato di aver avuto necessità di contrarre il grosso debito sia per la malattia della madre che per poter affrontare le esigenze della sua famiglia ( composta di moglie e figlia), ha riferito di essere stato picchiato dai malviventi mandati dai creditori non potendo restituire il debito che, nel frattempo era ancora lievitato, a motivo degli interessi usurari in due anni a 530.000 taka. Inoltre avanti al Collegio ha riferito che alla fine del mese di dicembre del 2017 i creditori erano tornati a minacciare la sua famiglia, questa volta avvalendosi della polizia, non accontentandosi più della affermazione che egli era in Libia a lavorare per ripagare i debiti. In merito alla circostanza, erroneamente ritenuta inverosimile dalla Commissione, che il richiedente sia stato consigliato dai suoi parenti (che gli hanno prestato i soldi per il costoso viaggio sino alla Libia) di andare a lavorare in Libia, è invece pienamente aderente a quanto ormai si è appreso in merito alla piaga dei debiti contratti dai bengalesi ed è noto che la possibilità di lavorare all'estero, segnatamente in Libia, rappresenta l'unica possibilità di recuperare il denaro necessario per i debitori per ripagare il debito contratto in quel Paese. Proprio per questo gli stessi creditori del richiedente, appresa la sua decisione, si sono temporaneamente acquietati. Sicché la necessità dei bengalesi di allontanarsi dal Paese di origine per poter guadagnare denaro per ripagare i debiti contratti, non può essere neppure lontanamente equiparata alla mera migrazione economica come frettolosamente ritenuto dalla Commissione. Infatti la piaga dell'usura nella regione bengalese è ben nota: secondo alcune stime, questi usurai locali prestano denaro a un interesse che può raggiungere il 60% (ed in alcuni casi arrivare addirittura al 100%). *“Chi non ha garanzie da dare è costretto quindi a trovare garanti locali che cofirmino il contratto di prestito e che ricevono in cambio il 10% del valore del prestito per ogni anno in cui la garanzia viene fornita”* *“In seguito alla ricognizione della pratiche locali di accesso al credito è stato ricostruito che i mohajan, termine che identifica in Asia del Sud chiunque presti soldi ad usura , sono spesso persone inserite nelle reti di potere locali, a livello sia economico sia politico. Per ottenere cifre significati- ve ci si deve usualmente rivolgere a personaggi di un certo livello, che non solo hanno a disposizione quantità di denaro liquido adeguate, ma anche la possibilità «concreta»*

di riavere indietro il denaro prestato qualora vi siano problemi nella restituzione.” Esistono poi i cosiddetti “boro lok (bigmen) locali che si pongono come figure di mediazione tra esigenze della popolazione rurale e macchina amministrativa/ burocratica statale. Persone con elevati capitali finanziari e di rendita, i boro lok sono coloro che legano per mezzo di relazioni clientelari (favori, prestiti, intercessioni) chi sta sotto di loro (i choto lok, la “gente piccola”, che non ha risorse), e interagiscono con i livelli alti della società urbana e dell’amministrazione statale, garantendo al momento opportuno che le loro reti di clienti si trasformino in capitale elettorale o politico in senso più lato “. Questa aggressività è inoltre mediata da figure, definite mastan, che sono una sorta di attivisti politici “bulli” e mercenari che formano la “manodopera” violenta sia dei partiti politici sia di chiunque, potendosi permettere, abbia bisogno di un aiuto convincente per ottenere qualcosa da altri.” Il boro lok, insomma, spesso politico egli stesso o comunque ben inserito nella rete istituzionale dello Stato e dei partiti, si pone al centro della vita sociale, politica ed economica del villaggio e gestisce una rete di clienti e di uomini a servizio i quali, in un modo o nell’altro, aspirano essi stessi a ottenere un riconoscimento sociale ed economico che li innalzi a loro volta al ruolo di “grandi uomini”. Inizia quindi a configurarsi un quadro complesso della situazione bangladesese, in cui dalal (intermediari), mastan (mercenari), boro lok (grandi uomini) e funzionari governativi (poliziotti, ufficiali, politici ecc.) collaborano tra loro, e talvolta competono, per spartirsi le risorse dello stato e incamerare risorse locali appartenenti alla massa della choto lok (i poveri e gli esclusi) e della modhom lok (la classe media rurale). per le classi rurali medie e basse non esiste uno spazio “esterno” istituzionale cui ricorrere per uscire dal circolo vizioso della propria dipendenza strutturale. L’unico spazio esterno lasciato aperto alla loro iniziativa diviene dunque quello della migrazione internazionale, allo stesso tempo fuga e scommessa, rischio e momentaneo allontanamento dal rischio nella Libia liberata dalla dittatura di Gheddafi non c’erano e non ci sono più le condizioni per lavorare, né per vivere. In questa situazione, schiudevano allora due possibilità: a) Tornare a casa, e consegnare se stesso e la famiglia nelle mani dello Shylock bengalese. b) Provare a proseguire il viaggio, con un ulteriore investimento, nella speranza di approdare in Italia e, di là, muoversi nello spazio europeo per trovare lavoro. In questo modo, il debito avrebbe forse potuto essere adempiuto. [www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG\\_2017-1\\_21.pdf](http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2017-1_21.pdf) Nello stesso senso si legge in <https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2017/08/04/bengalesi-bangladesi-italia> migranti “Molti hanno preso in prestito dei soldi nel loro paese per emigrare e non possono tornare a casa senza aver ripagato il debito..... Molti ragazzi bangladesi perdono il loro passaporto e tutti i documenti durante le rapine o i sequestri. “Circa la corruzione delle forze dell’ordine, della magistratura e dei funzionari pubblici in genere e sulla situazione del Bangladesh ved report Amnesty International (2015\2016,2016\2017 e 2017\2018)

Calando le informazioni acquisite nella narrazione del ricorrente, si osserva che egli ha più volte ribadito che i suoi creditori facevano parte della comunità al potere, erano maggioranti locali che avevano al loro servizio appunto dei malviventi e che egli era stato picchiato : in merito a quest’ultimo fatto la perizia del dott. ia certificato che le cicatrici sulla testa e sulle gambe riscontrate al richiedente possono essere riconducibili ad armi a punta come quelle utilizzate nel pestaggio da lui riferito . Quanto alla circostanza che cognato e suocero gli abbiano prestato denaro e che i creditori, appreso che egli si era recato in Libia per lavorare, abbiano per un po’ cessato di minacciare la famiglia è verosimile alla luce di quanto ormai è noto delle circostanze della migrazione dei debitori in un sistema comunque governato dagli stessi creditori o dagli intermediari, sovente veri e propri trafficanti. “ La situazione è a tal punto grave che si è rinvenuta la esistenza di due tipi di contratti con i quali il debitore del Bangladesh può accedere alla migrazione in Libia luogo in cui era possibile reperire un lavoro che consentiva, come riferito dal ricorrente, di ripianare il debito con un periodo di lavoro all’estero . Le due principali forme contrattuali attraverso cui il migrante stabilisce la propria

relazione con i dalal sono il contratto «fisso» (fixed) e quello «condivi-so» (shared). Nel primo caso, la persona s'impegna a versare una cifra stabilita, che copre tutte le spese e i servizi forniti dall'agenzia privata per la migrazione.", sovente si tratta di denaro prestato senza interessi dai famigliari [www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG\\_2017-1\\_21.pdf](http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2017-1_21.pdf) Inoltre quanto ai fatti occorsi in Libia si legge in://[www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2017/08/04/bengalesi-bangladesi-italia-migranti](http://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2017/08/04/bengalesi-bangladesi-italia-migranti) "La maggior parte dei bangladesi è arrivata in Libia anni fa per lavorare, attraverso agenzie chiamate dalal che si occupano di organizzare questo tipo di viaggi" e "Il viaggio per raggiungere la Libia costa da tremila a cinquemila euro, le agenzie si occupano anche del visto". Molti dei bangladesi che stanno arrivando sulle coste italiane negli ultimi mesi lavoravano nelle imprese di costruzione, negli alberghi e nella ristorazione. Prima della caduta di Muammar Gheddafi la Libia era un paese d'elezione per i bangladesi che volevano lavorare qualche anno all'estero per mettere da parte un po' di soldi. Secondo alcune stime, attualmente [ci sono ventimila lavoratori bangladesi in Libia](#). "Tuttavia negli ultimi mesi la situazione sta peggiorando per questo gruppo di immigrati: i gruppi criminali li rapiscono, li rinchiudono in luoghi isolati dove li picchiano e li torturano" e ancora "Quelli che non sono rapiti e torturati spesso subiscono rapine.. Secondo le informazioni raccolte da Medici senza frontiere, la maggior parte delle persone in fuga dalla Libia ha tra i 17 e i 35 anni e ha vissuto nel paese nordafricano per diverso tempo. "

E quanto alle conseguenze del mancato pagamento del debito contratto essi sono consapevoli del fatto che essi siano soggetti alle più svariate forme di ritorsione." I creditori minacciano spesso i familiari dei migranti, in modo diretto o indiretto. Quando è possibile, la minaccia si concretizza in una sorta di confisca integrale. Se il migrante e i suoi familiari possiedono case, terreni, lo-cali per l'esercizio di attività commerciali, tutto viene risucchiato a saldo del debito migratorio. Chi non riesce a pagare, magari perché il suo pro-getto di vita all'estero è andato in frantumi, ha la stessa sorte di un giocatore alla roulette russa. Perderà ogni cosa, anche il poco che ha, e lo farà perdere a tutta la famiglia o alla rete familiare che su quel poco sopravvive facendo già la fame. In qualche caso, i patti di prestito, redatti in forma di contratto, prevedono persino il «diritto/potere» del creditore di infliggere punizioni fisiche a chi resta a fare da ostaggio " . [www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG\\_2017-1\\_21.pdf](http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2017-1_21.pdf) A fronte di tutto ciò non vi è alcuna possibilità per i cittadini che si trovano a dover far fronte ad una situazione di corruzione o di sopruso per fare un reclamo e quindi sono demotivati al punto, come è avvenuto nel caso del richiedente, di non provarci neppure perché sovente il capo dell'istituzione contro cui il reclamo andrebbe fatto "sarebbe allo stesso tempo il giudice, la giuria e l'accusato" ( ved. in *Questione giustizia*). Sicchè in questo contesto generalizzato di utilizzo delle istituzioni e delle risorse pubbliche in modo privatistico e clientelare non c'è modo di ottenere tutela dallo Stato.

Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per riconoscere al ricorrente la protezione umanitaria.

La prevalente giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ritiene, che la summenzionata protezione vada riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi (come ad esempio per motivi di salute, e di età) oppure per ragioni di carattere oggettivo (come ad esempio una situazione di grave instabilità politica caratterizzata da generalizzata violenza, dalla perpetrazione di generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali ecc.), laddove una situazione d'instabilità socio-politica e/o economica del paese di provenienza del migrante sia tanto grave e generalizzata da recare un significativo *vulnus* agli interessi di rango primario di una qualsiasi persona collocata in quell'area geografica.

# PDF Eraser Free

Nel caso di specie sussistono entrambi i presupposti in quanto il ricorrente, creditore e già assoggettato a violenze fisiche e psichiche, non avendo potuto ripagare il debito accesso a tassi usurari lavorando in Libia, nazione dalla quale è stato costretto a fuggire in seguito alle rapine e alle vessazioni ivi subite e la cui famiglia è stata costretta ad allontanarsi dal luogo di abituale dimora per sottrarsi alle minacce dei creditori, in caso di rientro in Bangladesh a causa del ruolo anche politico ricoperto dai suoi creditori e dalla corruzione delle autorità politiche amministrative e giudiziarie si troverà esposto ed impossibilitato a vivere una esistenza libera e dignitosa.

Per tali ragioni, pertanto, che può riconoscersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari al ... sussistendo pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, i presupposti di cui dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Visto l'art. 133 T.U. spese di giustizia dichiara non ripetibili le spese.

## **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso reputa sussistenti a favore di ... nato a Manikgonj in Bangladesh il ... i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente ( Brescia ) per il rilascio nei suoi confronti del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Dichiara non ripetibili le spese.

Spese non ripetibili

Si comunichi al ricorrente ed alla Commissione Territoriale di Brescia.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16.01.2018

Il Presidente  
dott.ssa Mariarosa Pipponzi